



## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

### SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

in persona del Giudice dr. Teresa Ciccarello;

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2019 del Ruolo Generale

vertente tra

\_\_\_\_\_ (avv. SANTONICOLA CIRO ESPOSITO  
ALDO (SPSLDA82M29L845K) VIA AMATO 7 CASTELLAMMARE DI  
STABIA; )

CONTRO

MIUR (avv. ) USR SICILIA (avv. ) ATP PALERMO (avv. )

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del \_\_\_\_\_/10/2019 ;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data \_\_\_\_\_/10/2019 e ritualmente notificato alle controparti, \_\_\_\_\_, premettendo di aver prestato l'ultimo servizio presso l'\_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'ATO Palermo al fine di chiedere il riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico conseguito congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, con

particolare riferimento agli “elenchi aggiuntivi”.

Tanto premesso, va osservato come il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

Ed invero, deve, anzitutto, ricordarsi come, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, sia necessario verificare la ricorrenza del *fumus boni iuris*, ossia della probabile esistenza del diritto fatto valere, e del *periculum in mora*, cioè della sussistenza di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Ebbene, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti anzidetti.

Ed invero, sotto il primo profilo, deve evidenziarsi come, a mente dell'art. 1 comma 110 della l. n. 107/15, a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il legislatore delegato ha poi statuito all'art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145 che: “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) (posti relativi alle classi di concorso per la scuola

secondaria di primo e secondo grado) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative, si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione.

Sulla scorta di tale ragionamento, deve evidenziarsi come l'omesso inserimento come titolo di accesso alla seconda fascia delle graduatorie (elenchi aggiuntivi) del possesso dei 24 crediti unitamente ad una laurea o un diploma ad esso equiparato appaia irragionevole e debba, dunque, ritenersi sufficiente ai fini dell'inserimento nella seconda fascia della graduatoria.

Ciò posto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente abbia conseguito il diploma di trombone, vecchio ordinamento, presso il Conservatorio di Musica di Termini Imerese, idoneo all'insegnamento sulle classi di concorso A029 – A030 – AR55 – AR56 – AL55 –AL56 ed abbia conseguito i 24 CFU, nell'a.s. 2017/2018 presso il Conservatorio di musica di Termini Imerese con la conseguenza che deve ritenersi integrato il fumus boni iuris.

Ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi con riguardo al periculum in mora.

Sul punto, deve ricordarsi come il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa, né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma venga in rilievo solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente.

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze

di durata annuale per l'a.s. 2019/2020 ed il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria con conseguente pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, in accoglimento del ricorso ex 700 c.p.c. da essi presentato,

- accerta e dichiara il diritto di [redacted] ad essere inserito di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi concorsuali di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato, ordinando ai resistenti l'inserimento nei predetti elenchi aggiuntivi.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data [redacted]  
Il presente provvedimento viene redatto su documento informativo e sottoscritto con firma digitale dal giudice dott. Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010 n. 24 e del d. l.vo 7/3/2005, n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/1/2011 n. 44.